

Articolo 63 Soglie di significatività

Sono previste le seguenti soglie di significatività:

- **Soglia minima di periodo**: rappresenta un controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente al termine di ciascun Periodo intermedio di osservazione, al mancato raggiungimento del quale sarà automaticamente ampliato il Limite di inserimento ordini e di Validazione del Prezzo teorico d'asta.
- La Soglia minima è definita come percentuale della Capitalizzazione di Mercato dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato.
- **Soglia minima cumulata**: è data dalla somma delle soglie minime di periodo a partire dall'inizio del Periodo di Osservazione.
- **Soglia di riferimento**: rappresenta un controvalore di scambi misurato, in occasione di ogni asta, in modo cumulato all'interno dell'intero Periodo di osservazione al raggiungimento del quale sarà definito il nuovo Prezzo di riferimento calcolato come media dei Prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi. La Soglia di riferimento è definita come percentuale della Capitalizzazione di Mercato dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato.
- **Soglia di liquidità**: rappresenta un controvalore di scambi minimo misurato in modo cumulato alla fine dell'intero Periodo di osservazione, e alla fine del Periodo di controllo, al mancato raggiungimento del quale troverà applicazione quanto disposto dall'art. 72 lettera b) del presente Regolamento. La Soglia di liquidità è definita come la somma delle 6 soglie minime stabilite per ciascun Periodo intermedio di osservazione ed è minore o uguale alla Soglia di Riferimento.

La Soglia di Riferimento e la Soglia Minima di periodo sono scelte da parte dell'Emittente, e comunicate ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'inizio del Periodo di osservazione e potranno essere modificate una sola volta nel corso del suddetto periodo con preavviso di 15 giorni.

L'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, dovrà inoltrare una comunicazione ufficiale al Mercato contenente la Soglia di Riferimento e la Soglia Minima di periodo non oltre 15 giorni antecedenti la data di avvio delle negoziazioni dello strumento finanziario, in caso di prima quotazione.

Per la prima asta successiva al ricalcolo del Prezzo di riferimento i valori (Limiti e Soglie) verranno ripristinati alle condizioni iniziali del precedente Periodo di osservazione; l'Emittente per il tramite dell'Aderente Diretto, ha la facoltà di variare i sopracitati valori entro 3 mesi con preavviso di almeno 15 giorni.

Hi-Mtf pubblica gli intervalli relativi alla Soglia Minima di periodo ed alla Soglia di Riferimento, annualmente, all'interno del proprio sito internet (www.himtf.com) e si riserva la facoltà di modificarli dandone opportuna comunicazione.

Articolo 71 Limiti di inserimento ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta relativi alle azioni e altri capitali di rischio

Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, sono stabiliti i seguenti limiti di variazione di prezzo degli Ordini:

Limiti di inserimento degli ordini: limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento. Gli Ordini immessi al di fuori di tali limiti sono automaticamente rifiutati.

Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta: limite massimo di variazione del Prezzo teorico d'asta rispetto al Prezzo di riferimento. Non sarà validato il Prezzo teorico d'asta che non rispetti tale limite e, conseguentemente, non saranno conclusi contratti.

I Limiti di inserimento degli ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta sono definiti come percentuali del Prezzo di riferimento. [Hi-Mtf pubblica tali limiti annualmente sul sito internet www.himtf.com](http://www.himtf.com) e si riserva la facoltà di modificarli dandone opportuna comunicazione, mantenendoli aggiornati.

In fase di avvio delle negoziazioni relative ad uno strumento finanziario, l'Emittente comunica al Mercato per il tramite dell'Aderente Diretto i predetti limiti, scelti all'interno di un intervallo stabilito da Hi-Mtf.

In particolare l'Emittente comunica al Mercato, così come stabilito nell'art. 30, sia i limiti validi per l'avvio delle negoziazioni, sia i limiti validi per i successivi eventuali ampliamenti nel corso dei Periodi intermedi di osservazione.

L'Aderente Diretto dovrà far pervenire al Mercato, mediante una comunicazione ufficiale, i limiti di cui al presente articolo non oltre 15 giorni antecedenti la data di avvio delle negoziazioni dello strumento finanziario, in caso di prima quotazione.

Successivamente alla data di avvio delle negoziazioni, ovvero alla data di inizio di un Periodo di osservazione, i limiti di cui sopra possono variare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- Mancato raggiungimento della "Soglia minima di periodo" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta saranno automaticamente ampliati in base a quanto scelto dall'emittente, all'inizio del Periodo di osservazione, e comunicato al Mercato per il tramite dell'Aderente Diretto, all'interno dell'intervallo definito da Hi-Mtf.

Hi-Mtf pubblica detto intervallo sul sito internet www.himtf.com e si riserva la facoltà di modificarlo dandone opportuna comunicazione;

- Raggiungimento della "Soglia minima di periodo e mancato raggiungimento della "Soglia minima cumulata" al termine di un Periodo intermedio di osservazione:

I limiti di inserimento ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta non subiscono variazioni rispetto al periodo intermedio precedente.

- Raggiungimento della "Soglia minima di periodo" e raggiungimento della "Soglia minima cumulata" al termine di un Periodo intermedio di osservazione:

Nel caso in cui il prezzo medio ponderato delle aste del periodo intermedio corrente risulti all'interno dei limiti di inserimento degli ordini e dei limiti di validazione del prezzo teorico del periodo intermedio precedente tali limiti verranno riportati ai valori del periodo intermedio precedente.

Nel caso in cui il prezzo medio ponderato delle aste del periodo intermedio corrente risulti al di fuori dei limiti di inserimento degli ordini e dei limiti di validazione del prezzo teorico del periodo intermedio precedente tali limiti rimarranno invariati

- Mancato raggiungimento della "Soglia di liquidità" al termine del Periodo di osservazione: Hi-Mtf può intervenire in modo significativo sui Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo teorico d'asta, al fine di favorire la liquidabilità dello strumento finanziario;

- Raggiungimento della "Soglia minima di periodo" e mancato raggiungimento della "Soglia di riferimento" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta potranno essere ampliati in base a quanto scelto dall'Emittente all'interno dell'intervallo definito da Hi-Mtf e comunicati al Mercato per il tramite dell'Aderente Diretto;

- Ricalcolo del Prezzo di riferimento: i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta saranno ridefiniti secondo la modalità adottata in fase di avvio delle negoziazioni.

Per la prima asta successiva al ricalcolo del Prezzo di Riferimento i valori (Limiti e Soglie) verranno ripristinati alle condizioni iniziali del precedente Periodo di osservazione; l'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, ha la facoltà di variare i sopracitati valori entro 3 mesi con preavviso di almeno 15 giorni.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può intervenire, per periodi limitati e definiti, sui limiti sopra indicati relativamente ad uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato.

Tali modifiche sono rese pubbliche nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 72 Fine del Periodo di osservazione

Alla fine del Periodo di osservazione potranno verificarsi alternativamente le seguenti circostanze, nel caso in cui non sia stata raggiunta la Soglia di riferimento:

a) il controvalore totale scambiato nel corso del Periodo di osservazione ha superato quello definito dalla Soglia di liquidità.

In questo caso verrà calcolato un nuovo Prezzo di riferimento come media dei prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi; i limiti verranno ridefiniti secondo la modalità adottata in fase di avvio delle negoziazioni

b) il controvalore totale scambiato nel corso del Periodo di osservazione non ha superato quello definito dalla Soglia di liquidità.

~~In questo caso l'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, è tenuto a comunicare un nuovo Prezzo di riferimento in base a quanto stabilito negli art. 66 e 67 del presente Regolamento entro le ore 17:00 dell'ultima giornata d'asta del Periodo di osservazione. Qualora l'Emittente non comunicasse il nuovo Prezzo di riferimento nei tempi indicati potranno trovare applicazione gli art. 88 e 89 del presente Regolamento.~~

In tal caso il mercato esaminerà la quantità degli ordini in acquisto ed in vendita presenti sul book di negoziazione al termine dell'ultima asta del periodo di osservazione.

Nel caso in cui si manifesti una netta prevalenza degli ordini in vendita il mercato assumerà come nuovo Prezzo di riferimento il limite di prezzo più basso degli ordini in vendita presenti nel book di negoziazione; l'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, potrà in alternativa fornire un nuovo Prezzo di riferimento. In questo caso il Prezzo di riferimento sarà quello fornito dall'Emittente.

Nel caso in cui si manifesti una netta prevalenza degli ordini in acquisto il mercato assumerà come nuovo Prezzo di riferimento il limite di prezzo più alto degli ordini in acquisto presenti nel book di negoziazione; l'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, potrà in alternativa fornire un nuovo Prezzo di riferimento. In questo caso il Prezzo di riferimento sarà quello fornito dall'Emittente.

Nel susseguente Periodo di controllo, della durata di 6 mesi, suddiviso in tre Periodi intermedi di controllo della durata di 2 mesi ciascuno sarà dimezzato il valore delle Soglie di significatività indicate dall'Emittente e verranno azzerati i valori fino ad allora cumulati (nel Periodo di osservazione); per determinare il raggiungimento delle soglie si terrà conto esclusivamente del controvalore derivante dai contratti eseguiti nel Periodo di controllo. I Limiti di cui all'art. 71 saranno inizialmente fissati ad un livello percentuale pari a quello valido nell'ultima giornata d'asta. Qualora al termine del primo Periodo intermedio di controllo non fosse raggiunta la Soglia minima, i limiti precedentemente descritti verranno raddoppiati. Il raddoppio dei limiti sarà ripetuto al termine di successivi Periodi intermedi di controllo, sino a che non venga raggiunta la Soglia minima.

Al termine del Periodo di controllo di 6 mesi se non è stata raggiunta la soglia di liquidità le contrattazioni proseguiranno nei successivi periodi intermedi con l'ultimo livello di Limiti di inserimento ordini sino al raggiungimento della Soglia di riferimento che determinerà il calcolo del nuovo Prezzo di riferimento come media dei prezzi delle aste del periodo di Controllo e successivi ponderati per i volumi.

~~Nel primo giorno di mercato aperto successivo alla comunicazione del nuovo Prezzo di riferimento comincerà un nuovo Periodo di controllo della durata di 6 mesi, suddiviso in tre Periodi intermedi di controllo della durata di 2 mesi ciascuno, e le Soglie di significatività di cui all'art. 63 saranno poste pari alla metà di quelle valide nell'ultima giornata d'asta.~~